



# REGOLAMENTO FAUNISTICO

(approvato con deliberazione n. 51 del 21.12.2016)

## Art. 1

### Finalità e principi

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi di gestione faunistica all'interno del territorio classificato Parco Naturale Regionale del Beigua, ai sensi dell'Art. 22 c. 6 della L.394/91 successivamente modificato dall'Art. 2 c. 33 della L. 426/98 e dall'Art. 43 della L.R. 12/95, nonché ai sensi degli articoli 17 e 18 delle Misure Regolamentari Gestionali di cui al Piano Integrato del Parco del Beigua.

2. La tutela del patrimonio faunistico si colloca nel quadro più generale di strategie volte al recupero, miglioramento e conservazione degli equilibri ecologici, trovando riscontro nelle azioni volte al mantenimento ed alla ricostruzione delle biocenosi.

All'interno dell'area protetta le finalità di tutela e gestione della fauna sono:

- a) raggiungere un elevato livello di diversità specifica, favorendo l'insediamento di differenti comunità animali;
- b) raggiungere un elevato livello di naturalità delle zoocenosi, perseguendo la più alta presenza sostenibile, anche in rapporto con la presenza umana;
- c) favorire la conservazione di specie rare, minacciate, vulnerabili o di elevato valore zoogeografico;
- d) favorire azioni e forme di gestione volte al riequilibrio faunistico, al ripristino delle condizioni idonee alla presenza di specie autoctone e alla sosta di specie migratrici;
- e) coordinare le attività di monitoraggio e di controllo della fauna selvatica con la Regione e gli Ambiti Territoriali di Caccia territorialmente competenti;
- f) garantire l'attuazione di azioni sinergiche con la Regione Liguria, nonché con le componenti agricole, ambientaliste e venatorie al fine di dare corpo ad iniziative di ripristino e di riqualificazione dell'ambiente agro-forestale che favoriscano il conseguimento degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento.

3. Le strategie di tutela e di gestione del patrimonio faunistico implicano azioni costanti e continue di monitoraggio e di ricerca sulle specie obiettivo, condotte secondo standard scientificamente riconosciuti, al fine di supportare adeguatamente le valutazioni tecniche ed ambientali rispetto agli obiettivi di gestione.

4. Gli interventi di riequilibrio faunistico – realizzati ai sensi della L. 394/91 e s. m. e i., della L.R. 29/94 e s.m. e i., nonché della L.R. 12/95 e s. m. e i. – qualora necessari, sono armonizzati con la pianificazione faunistico-venatoria vigente nella aree esterne all'area naturale protetta, nonché coerenti sia con le direttive regionali all'uopo emanate, sia con i documenti tecnici e le direttive emanate dal Ministero dell'Ambiente e/o dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA).

## **Art. 2**

### **Interventi di riequilibrio faunistico**

1. Gli interventi di riequilibrio faunistico vengono così classificati:

a) controllo diretto attraverso abbattimenti selettivi:

1. qualitativi, sanitari, finalizzati alla conservazione della specie ed alla rimozione di specie alloctone
2. quantitativi, indirizzati al contenimento numerico dei capi rispetto alla conservazione della biodiversità ed al rispetto delle attività agro-silvo-pastorali;

b) catture:

1. a scopo di reintroduzioni o ripopolamenti, con priorità per altre aree protette
2. per le utilizzazioni a scopo scientifico ai sensi delle vigenti leggi
3. per la rimozione di specie alloctone;

c) reintroduzioni di specie competitori o predatrici finalizzate al ripristino degli equilibri naturali

d) restocking di specie autoctone – talora localmente estinte in tempi storici o in situazioni di difficoltà demografica – finalizzate all'incremento ed al miglioramento delle presenze faunistiche, nel rispetto delle caratteristiche ecologiche, agro-colturali e biogeografiche dell'area protetta. In alcuni casi potrà essere previsto un "miglioramento ambientale" per favorire la produzione faunistica e/o la sosta di specie ornitiche migratrici.

## **Art. 3**

### **Piani di controllo faunistico**

1. Considerando la necessità di operare in un quadro sinergico e congiunto delle aree interne ed esterne al Parco e di conciliare su tale territorio istanze e interessi spesso

conflittuali, i piani di riequilibrio faunistico sono sviluppati in un contesto sinergico con i diversi soggetti competenti per territorio e per normativa nazionale e/o regionale.

2. Gli interventi di riequilibrio faunistico, di cui all'Art. 1 comma 4 del presente Regolamento, sono effettuati secondo piani concernenti controllo diretto attraverso abbattimenti selettivi, catture o reintroduzioni approvati, dall'Ente Parco con propria deliberazione e trasmessi alla Regione Liguria per opportuna conoscenza.

3. Gli interventi di restocking sono attuati a seconda dei dati di monitoraggio delle specie oggetto di tale attività e sulla base degli strumenti di pianificazione adottati dall'Ente Parco.

4. I piani di cui al precedente comma 1 sono predisposti secondo indicazioni tecnico-scientifiche elaborate da personale tecnico qualificato (laurea in scienze biologiche o naturali e specifica esperienza professionale nel campo gestionale) corredate dal parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) e da analoghe istituzioni per i rimanenti gruppi faunistici.

5. Preventivamente alla redazione dei piani di riequilibrio faunistico l'Ente Parco individua:

- a) i criteri e le modalità per la realizzazione dei corsi di abilitazione per i coadiuvanti alle azioni di riequilibrio faunistico – secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia – compreso il riconoscimento e le modalità di integrazione per i corsi di specializzazione faunistico–venatoria riconosciuti dalle Amministrazioni competenti in materia e/o dall'ISPRA;
- b) la valutazione dei costi di intervento e delle eventuali entrate finanziarie previste.

#### **Art. 4**

#### **Contenuti dei piani di riequilibrio faunistico**

1. I piani di riequilibrio faunistico di cui all'art.3 contengono:

- a) le valutazioni tecnico-ambientali che giustificano la scelta dell'intervento
- b) l'individuazione dei territori sui quali è consentito l'intervento
- c) l'individuazione della/e specie e il numero dei capi interessati dall'intervento
- d) le modalità di scelta dei capi interessati dall'intervento
- e) la definizione dei mezzi e degli strumenti selettivi che si utilizzano al fine di conseguire il risultato prefissato
- f) la definizione del periodo temporale e delle condizioni ambientali nelle quali sono ammessi gli interventi tecnici sul patrimonio faunistico; nel caso degli abbattimenti selettivi – che non si configurano come attività venatoria – non esistono limiti nel periodo dell'anno, del giorno e dell'ora in cui questi interventi possono essere eseguiti

- g) i criteri e le modalità per il riconoscimento, agli eventuali coadiuvanti, dei capi abbattuti o di parte di essi (così come disciplinato al successivo Art. 6).

2. L'utilizzo di armi da fuoco per le attività di controllo diretto è subordinato all'impiego obbligatorio ed esclusivo di munizioni atossiche non contenenti piombo. Il controllo diretto è effettuato preferibilmente mediante recinti di cattura (gabbie mobili o recinti fissi) o abbattimenti selettivi da appostamento con l'uso di carabina; è ammessa la tecnica della girata, con la partecipazione da un minimo di 3 ad un massimo di 20 persone compreso il conduttore e con l'impiego di non più di 2 cani limiere.

3. Per i piani di controllo faunistico del Cinghiale dovranno essere utilizzati i metodi coerenti con le direttive regionali all'uopo emanate, nonché con le "Linee guida per la gestione del Cinghiale nelle aree protette" elaborate dal Ministero dell'Ambiente e dall'ISPRA.

## **Art. 5**

### **Personale autorizzato agli interventi di riequilibrio faunistico**

1. Gli interventi di riequilibrio faunistico sono attuati con il coordinamento e la sorveglianza dell'Ente Parco e sono effettuati – ai sensi della normativa vigente – dai seguenti soggetti:

- a) controllo diretto attraverso abbattimenti selettivi: dal personale in servizio presso le amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente e/o da personale nominalmente individuato e debitamente autorizzato dall'Ente Parco, sotto il controllo di personale dell'Ente Parco o di agenti di polizia giudiziaria;
- b) catture e reintroduzioni: dal personale di cui alla lettera a) sotto il coordinamento di tecnici esperti appositamente individuati dai piani.

2. Gli interventi di restocking sono effettuati dal personale dell'Ente Parco.

3. Per ciascuno degli interventi di controllo diretto attraverso abbattimento selettivo effettuato viene redatto un verbale comprensivo dei dati biometrici rilevati nei capi interessati, acquisiti da personale autorizzato, e finalizzato all'elaborazione statistica di detti dati ed al conseguente utilizzo a fini gestionale gestionali.

## **Art. 6**

### **Destinazione degli animali abbattuti o catturati**

1. L'Ente Parco può riconoscere agli eventuali coadiuvanti gli abbattimenti selettivi la

possibilità di disporre, in tutto o in parte, degli animali abbattuti, previ i prescritti accertamenti veterinari e secondo le modalità previste dal piano di controllo faunistico.

2. Organi o parti degli animali abbattuti possono essere conservati dall'Ente, devoluti a istituzioni scientifiche o didattiche oppure posti in vendita oppure possono essere destinati per utilizzazioni a scopo scientifico, ai sensi delle vigenti leggi, anche ai fini di monitoraggio ambientale.

3. Animali vivi possono essere ceduti a strutture autorizzate che dovranno corrispondere un adeguato rimborso spese

### **Art. 7**

#### **Azioni connesse all'attività alieutica**

1. Nell'ambito delle competenze previste dalle normative vigenti l'Ente Parco si impegna a collaborare con le Amministrazioni competenti nelle azioni gestionali inerenti la tutela degli ambienti fluviali attraverso la realizzazione di studi e ricerche degli habitat naturali, nonché di interventi di riqualificazione degli stessi.

### **Art. 8**

#### **Danni prodotti dalla fauna selvatica**

1. L'Ente Parco, al fine di prevenire danni arrecati alle produzioni agro-silvo-pastorali dalla fauna selvatica all'interno del territorio del parco, prevede – attraverso gli strumenti ordinari di programmazione annuale – la realizzazione di interventi ed azioni di prevenzione a tutela dei fondi sottoposti a coltura agraria o forestale (pastori elettrici, shelter, recinzioni, ecc.).

### **Art. 9**

#### **Danni prodotti dal Cinghiale**

1. In presenza di fenomeni di criticità causati dal cinghiale, secondo un principio valido anche nei confronti di altre specie, devono pertanto privilegiarsi le attività di controllo cosiddetto "indiretto", volte cioè a prevenire i danni. In particolare è incentivata e promossa l'installazione di strutture di difesa passiva quali recinzioni elettrificate o, in subordine, recinti con struttura in legno, che devono essere realizzate prioritariamente nelle seguenti due situazioni:

- a) zone con habitat erbaceo/arbustivi tutelati dalle normative vigenti particolarmente vulnerabili;
- b) zone interessate da attività agro-silvo-pastorali.

2. Il controllo diretto attraverso abbattimenti selettivi sul Cinghiale è da ritenersi mezzo integrativo e subordinato rispetto alle azioni preventive e mitigative da attuarsi mediante la messa in opera di difese passive.